

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

Visto il DPR 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.;

Visto il D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed il Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 851 del 23/06/2025;

Vista il Decreto della Regione Toscana n. 15307 del 04/07/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 75 del 17/10/2025 di approvazione del presente bando;

Il Responsabile dei Servizi Sociali dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana,

RENDE NOTO CHE

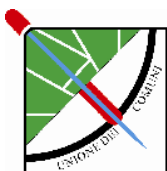
A partire dal 03/11/2025 e fino alla data del 30/11/2025, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione per l'anno 2025

ART.1 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

1. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente nei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana e nell'immobile per il quale richiede il contributo;
- b) assenza di titolarità, anche da parte dei componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di residenza. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali fornita dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

**Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana - Via S. Giuseppe, 32 – 52037 Sansepolcro (AR)
C.F. E P. IVA: 02098160514 – Tel. 0575/7301 – Fax 0575/730201 – e-mail: uc.valtiberina@pec.it**



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

c) assenza di titolarità, anche da parte dei componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a €. 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri), tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE e l'Unione può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) valgono per tutti i componenti della famiglia anagrafica e non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

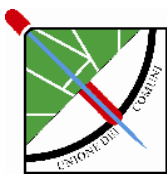
Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di €. 25.000,00, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

d) valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

e) non superamento del limite di €. 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere c) e d);

f) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente. Il contratto deve essere regolarmente registrato, ed in regola con le registrazioni annuali, o depositato per la registrazione, ed avere ad oggetto la locazione di un alloggio adibito ad abitazione principale e corrispondente alla propria residenza anagrafica. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio. In alternativa alla registrazione il proprietario dell'immobile può aver optato per il regime della cedolare secca.

g) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità. La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando. Nel caso in cui alla scadenza del bando la DSU non risulti sottoscritta, la domanda verrà esclusa e non potrà essere sanabile neppure in sede di ricorso. La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario e deve essere completa in tutte le sue parti. Non verranno comunque accettate DSU prive dell'attestazione e le Dichiarazioni ISEE (Dpcm 5 dicembre 2013 n. 159) riportanti annotazioni di omissioni e/o difformità.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Sulla base dei valori ISE e ISEE, attestati dalla certificazione e dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, si determina la collocazione nelle seguenti fasce:

Fascia A:

Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025, corrispondenti a €. **16.033,42**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;

oppure

Fascia B:

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (per l'anno 2025) €. **16.033,42** e l'importo di €. **32.456,72**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%;

Valore ISEE non superiore a €. **16.500,00** (limite per accesso all'E.R.P determinato con DCR n. 630/2013) non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

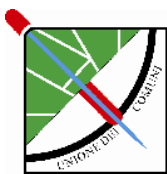
2. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle graduatorie del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento economico. Il richiedente dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico che possono derivare da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino nella dichiarazione ISE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva l'aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia del documento di identità in corso di validità.
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni;
- c) verifica da parte degli uffici del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

ART. 3 - CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, o depositato per la registrazione, e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori, salvo successivi ed eventuali adeguamenti intervenuti. In alternativa alle registrazioni annuali del contratto il proprietario deve aver aderito alla disciplina della cedolare secca. In tal caso dovrà essere prodotta copia della relativa dichiarazione, se la stessa non risulta già inserita tra le clausole contrattuali.
2. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.
3. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VALIDITÀ

1. Le domande, compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Unione dei Comuni - scaricabili dal sito internet dell'Unione dei Comuni all'indirizzo web **www.valtiberina.toscana.it** - e sottoscritte dall'interessato con allegata una copia del documento di identità, dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a: Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana Via San Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (Arezzo) con indicazione sulla busta della dicitura **“Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione anno 2025”**;
- inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: **uc.valtiberina@pec.it** obbligatoriamente in formato PDF;

Solo in casi eccezionali la domanda potrà essere consegnata a mano previo appuntamento concordato con l'Ufficio Sociale dell'Unione dei Comuni. Il cittadino dovrà presentare la domanda con un modulo già stampato e compilato e con tutte le copie degli allegati, **il personale incaricato si limiterà alla sola protocollazione del documento. In tutti i casi il cittadino è tenuto a conservare la ricevuta di protocollo che permette di avere la certezza dell'effettivo invio della propria domanda e permette, al momento della pubblicazione della graduatoria, di verificare la propria posizione.**

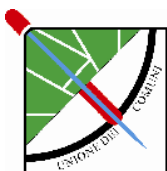
Chiunque avesse difficoltà a reperire la modulistica può contattare i seguenti numeri telefonici: **0575/730206 – 0575/730208 – 0575/730235.**

Il timbro apposto dall'ufficio protocollo farà fede ai fini del rispetto della scadenza del bando **03/12/2025** qualunque siano il mezzo e le modalità di spedizione utilizzati ivi inclusa la raccomandata A/R.

L'Unione per tramite di una commissione appositamente nominata, procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando.

2. Saranno formulate due graduatorie: una provvisoria e successivamente quella definitiva. Ogni graduatoria sarà articolata in due fasce: Fascia A e Fascia B. I concorrenti ammessi saranno inseriti nella fascia di appartenenza, secondo l'ordine decrescente della percentuale d'incidenza derivante dal rapporto canone/ISE.

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana - Via S. Giuseppe, 32 – 52037 Sansepolcro (AR)
C.F. E P. IVA: 02098160514 – Tel. 0575/7301 – Fax 0575/730201 – e-mail: uc.valtiberina@pec.it



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

3. La graduatoria, sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio entro la data del 23 mese di dicembre 2025. A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 15 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda. Se nei 15 gg. successivi alla pubblicazione non perverrà alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate dall'Ufficio di riferimento; a questa ultima valutazione seguirà l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

4. Della collocazione o esclusione dalle graduatorie provvisorie e definitive non verranno inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti, pertanto, per verificare gli esiti della propria istanza, gli interessati dovranno munirsi del numero di protocollo relativo alla presentazione della propria domanda e consultare il sito internet dell'Unione dei Comuni nei periodi sopra indicati.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

1. Alla domanda di partecipazione, **da compilarsi tassativamente in ogni sua parte**, dovranno essere allegati **a pena di esclusione**:

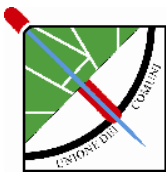
- copia di un documento di identità del richiedente;
- copia della DSU e della dichiarazione ISEE anno 2025;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale o adesione alla cedolare secca;
- in caso di ISE 0,00 (zero) o inferiore al canone di locazione: autocertificazione attestante la fonte di sostentamento redatta ai sensi dell'articolo 2 del presente bando;
- copia delle ricevute di pagamento del periodo gennaio – settembre 2025. *Si precisa che l'Unione dei Comuni eroga il contributo ai beneficiari su presentazione di ricevute attestanti l'avvenuto pagamento esclusivamente attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno bancario non trasferibile e assegno circolare; l'eventuale pagamento in contanti dovrà necessariamente essere documentato da idonea ricevuta con marca da bollo da € 2,00. Le ricevute dovranno contenere: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, firma leggibile, oltre ad essere in regola con l'imposta di bollo. Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari contenenti le indicazioni predette.*
- copia provvedimento dell'autorità giudiziaria per la non disponibilità degli immobili di cui alla lettera c) articolo 1.

ART. 6 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è così calcolato:

- per la **Fascia A**: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore dell'ISE del nucleo familiare, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00 annui;
- per la **Fascia B**: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore dell'ISE del nucleo familiare, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.325,00 annui.

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana - Via S. Giuseppe, 32 – 52037 Sansepolcro (AR)
C.F. E P. IVA: 02098160514 – Tel. 0575/7301 – Fax 0575/730201 – e-mail: uc.valtiberina@pec.it



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

2. **L'erogazione avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse ed è subordinata all'effettivo trasferimento all'Unione dei Comuni delle risorse regionali e/o nazionali.** In ogni caso il contributo **non potrà essere inferiore ad €. 200,00** da rapportarsi al numero di mensilità per cui lo stesso è stato corrisposto.

3. Nel caso di titolarità di reddito di cittadinanza/inclusione – da dichiarare appositamente nel modello di domanda - il contributo teorico spettante verrà decurtato da INPS dell'importo “quota b” del beneficio Reddito di cittadinanza/inclusione.

4. **È facoltà dell'Unione dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, non destinare risorse alla Fascia B. La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.**

5. La ripartizione delle risorse, secondo i criteri e le modalità sopra specificate, verrà effettuata successivamente all'assegnazione delle stesse da parte della Regione Toscana.

6. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione e/o dalla data di attribuzione della residenza, se successive, fino al 31 dicembre 2025. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori ai 15 giorni.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

1. L'Unione dei Comuni provvede alla liquidazione del contributo successivamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, **nonché dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana.**

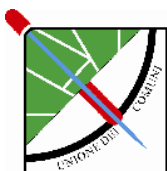
2. I richiedenti (o gli eredi in caso di decesso del beneficiario) che saranno stati collocati nella graduatoria definitiva, dovranno presentare la copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione entro **il termine perentorio del 31 gennaio 2026, senza che gli uffici siano tenuti ad alcuna forma di sollecito.**

3. **La mancata presentazione nei termini comporta l'esclusione dal beneficio; la mancata presentazione di alcune ricevute comporta la conseguente riduzione del contributo senza che all'Unione possa essere imputata alcuna responsabilità. Costituisce inoltre causa di esclusione dal contributo la mancata presentazione della ricevuta di pagamento della tassa annuale di registrazione e/o della dichiarazione del proprietario dell'immobile di opzione per il regime della cedolare secca.**

4. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procederà come segue:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

5. Le economie derivanti da perdite, modificazioni dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controllo svolti dai competenti uffici, restano nella disponibilità dell'Unione dei Comuni fino ad esaurimento delle graduatorie.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

ART. 8 - CASI PARTICOLARI

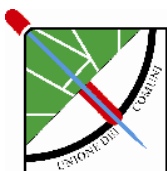
1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare all'Unione dei Comuni entro lo stesso termine di presentazione delle ricevute di pagamento.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell'Unione dei Comuni circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE e fermo restando che l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 9 - AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni previsti per la partecipazione al presente bando.
2. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ente procederà ad effettuare idonei controlli sulle informazioni autocertificate dal dichiarante e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
3. L'Unione dei Comuni trasmette agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza i nominativi relativi a casi particolari che si ritengano oggetto di una più attenta valutazione.
4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l'amministrazione agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 10 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016 Capo III Sezione I ex art. 12 e ss. i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla presente normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Titolare del trattamento è l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, nella persona del Presidente, con sede in Via S. Giuseppe 32, 52037 Sansepolcro (AR), telefono: 0575/7301 ed e-mail: protocollo@valtiberina.toscana.it.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,20,21,77 del Regolamento UE 2016/679.

ART. 11 – UFFICIO COMPETENTE

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Sociale Dott.ssa Francesca Meazzini
Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri telefonici: 0575/730229; 0575/730206, 0575/730208, 0575/730235; mail: contributisociali@valtiberina.toscana.it.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/98, alla L.R.T. 2/2019, al D.P.C.M. n. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, nonché alla D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020.

Il Responsabile del Servizio Sociale
dell'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
Dott.ssa Francesca Meazzini